

# Gazzetta ufficiale

# L 300

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

21 novembre 2022

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2264 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Piadina Romagnola/Piada Romagnola» (IGP)]** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2265 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» (IGP)** ..... 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2266 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP)]** ..... 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2267 della Commissione, del 14 novembre 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» (DOP)]** ..... 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2268 della Commissione, del 18 novembre 2022, che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio** ..... 6

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2022/2269 del Consiglio, del 18 novembre 2022, sul sostegno dell'Unione all'attuazione di un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza** ..... 11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (PESC) 2022/2270 del Consiglio, del 18 novembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/2108 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori .....	21
★ Decisione (UE) 2022/2271 del Consiglio, del 18 novembre 2022, che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania .....	23
★ Decisione (UE) 2022/2272 del Consiglio, del 18 novembre 2022, che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina ...	25
★ Decisione (UE) 2022/2273 del Consiglio, del 18 novembre 2022, che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro .....	27
★ Decisione (UE) 2022/2274 del Consiglio, del 18 novembre 2022, che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia .....	29
★ Decisione (PESC) 2022/2275 del Consiglio, del 18 novembre 2022, a sostegno dello sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni (AAMVS), riconosciuto a livello internazionale, per prevenire la proliferazione illegale .....	31
★ Decisione (PESC) 2022/2276 del Consiglio, del 18 novembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/2009 a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE .....	42
★ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2277 della Commissione, del 15 novembre 2022, relativa all'accettazione di una richiesta, presentata dalla Repubblica italiana a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione [notificata con il numero C(2022) 8068] .....	43
★ Decisione (UE) 2022/2278 della Banca centrale europea, dell'8 novembre 2022, relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2023 (BCE/2022/40) .....	46

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2264 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2022

**recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Piadina Romagnola/Piada Romagnola» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE)n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola/Piada Romagnola», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Piadina Romagnola/Piada Romagnola» (IGP).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1174/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (GU L 316 del 4.11.2014, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU C 278 del 20.7.2022, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

*Per la Commissione  
a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2265 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 2022****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il nome «Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

*Per la Commissione*  
*a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 281 del 22.7.2022, pag. 12.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2266 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 2022****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il nome «Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2 Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

*Per la Commissione*  
*a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 278 del 20.7.2022, pag. 35.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2267 DELLA COMMISSIONE****del 14 novembre 2022****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» presentata dalla Croazia e dalla Slovenia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il nome «Meso istarskog goveda - boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

*Per la Commissione*  
*a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 288 del 29.7.2022, pag. 46.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2268 DELLA COMMISSIONE****del 18 novembre 2022****che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**1. MISURE IN VIGORE**

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 <sup>(2)</sup> («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»). Da allora si sono succedute varie inchieste, che hanno esteso o modificato le misure iniziali.
- (2) Con il regolamento (UE) n. 502/2013 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha modificato tali misure in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(4)</sup>. In tale inchiesta ai produttori esportatori della Cina non è stato applicato il campionamento ed è stato mantenuto il dazio antidumping su scala nazionale del 48,5 %, basato sul margine di dumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (3) Le misure attualmente in vigore sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione <sup>(6)</sup>, a norma del quale le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 48,5 %.

**2. INCHIESTA ATTUALE****2.1. Domanda di riesame**

- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 10 settembre 2019, e aggiornata il 26 novembre 2021, da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Cina.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1).

- (5) Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di biciclette soggetti alle misure in vigore. Il richiedente ha inoltre sostenuto di aver solo esportato biciclette nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

## 2.2. Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore

- (6) La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di riesami relativi ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 della Commissione <sup>(7)</sup>, il riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 nei confronti del richiedente.

## 2.3. Prodotto in esame

- (7) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 e 8712 00 70 99) e originari della Cina.

## 2.4. Parti interessate

- (8) La Commissione ha informato ufficialmente in merito all'apertura di tale riesame il richiedente, l'industria dell'Unione, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.
- (9) Il giorno dell'apertura dell'inchiesta la Commissione ha chiesto al richiedente di compilare il questionario.

## 2.5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (10) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

## 2.6. Divulgazione di informazioni

- (11) Il 29 luglio 2022 la Commissione ha comunicato alle parti interessate la sua intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame senza accertare il margine di dumping individuale nei confronti del richiedente. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.
- (12) Nelle sue osservazioni presentate il 12 agosto 2022 il richiedente ha contestato l'analisi della Commissione basata sulla rappresentatività delle vendite del richiedente, con la quale gli è stato negato lo status di nuovo esportatore, e ha sostenuto l'assenza di una base giuridica per tale decisione e la non conformità alle relazioni del panel e dell'organo d'appello nella causa «Messico — Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» <sup>(8)</sup>.
- (13) La Commissione sottolinea che il panel e l'organo d'appello hanno esaminato le condizioni al fine di accettare o respingere una richiesta di riesame accelerato relativo a un nuovo esportatore, come previsto dal diritto messicano. Nel caso di specie, la Commissione ha accettato la richiesta del richiedente e ha debitamente avviato il riesame relativo a un nuovo esportatore, ma per effettuare un calcolo attendibile del margine di dumping la Commissione necessita di un prezzo all'esportazione stabile che si ritenga riflettere la normale pratica tariffaria del produttore

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 della Commissione, del 2 marzo 2022, che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 68 del 3.3.2022, pag. 9).

<sup>(8)</sup> Relazione dell'organo d'appello, Messico — Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso, punto 323.

esportatore interessato. Come spiegato ai considerando 25-28, l'operazione effettuata dal richiedente non può essere utilizzata come base per il calcolo del margine di dumping, in quanto non rispecchia in maniera sufficientemente accurata una pratica tariffaria all'esportazione normale e sostenibile, tale da costituire la base per la determinazione di un margine di dumping individuale che potrebbe applicarsi a operazioni future. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (14) Il richiedente ha fatto riferimento a diverse inchieste di riesami relativi a nuovi esportatori, nelle quali gli esportatori hanno effettuato un'unica operazione di vendita e hanno comunque ottenuto un margine di dumping favorevole. Il richiedente ha chiesto alla Commissione di essere coerente per quanto riguarda la richiesta nel caso in esame.
- (15) I riesami ai quali il richiedente ha fatto riferimento riguardavano inchieste in cui l'aliquota media del campione era effettivamente disponibile. Non è stato pertanto necessario determinare i margini di dumping individuali. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il metodo utilizzato dalla Commissione per valutare la situazione del nuovo esportatore è coerente. Nell'ambito del riesame relativo all'acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese <sup>(9)</sup>, la Commissione non è stata in grado di utilizzare il prezzo all'esportazione e ciò ha determinato la chiusura del riesame senza poter concedere un'aliquota individuale al richiedente.
- (16) Secondo il richiedente, la Commissione avrebbe valutato erroneamente gli elementi di prova fattuali nel contesto della determinazione della rappresentatività delle vendite, del confronto tra il prezzo all'esportazione e i dati statistici e del prezzo di rivendita del suo cliente.
- (17) Per quanto riguarda il confronto del prezzo all'esportazione, il richiedente ha sostenuto che i suoi prodotti erano posizionati come prodotti di alta gamma e che avevano vinto premi per il loro design nell'ambito di concorsi internazionali; pertanto il confronto con statistiche riguardanti un insieme di prodotti non omogeneo, con un prezzo più elevato, non è pertinente. Il richiedente ha inoltre contestato la pertinenza delle informazioni fornite dall'importatore austriaco, che ha definito l'operazione una prova, e ha sostenuto che, dal punto di vista del richiedente, si trattava di un'operazione ordinaria e non di una prova.
- (18) La Commissione osserva che nessuna delle argomentazioni del richiedente conteneva elementi tali da mettere in discussione le informazioni di cui aveva tenuto conto nella sua valutazione dei fatti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (19) In alternativa, il richiedente ha proposto il monitoraggio delle misure o la determinazione di un prezzo minimo all'importazione.
- (20) La Commissione non può accogliere nessuna delle due richieste presentate dal richiedente. Né il monitoraggio né il prezzo minimo all'importazione sono adeguati alla situazione di un nuovo produttore esportatore. Nell'esempio riguardante il caso degli spilli e dei punti <sup>(10)</sup> presentato dal richiedente il monitoraggio è stato utilizzato per controllare la situazione delle importazioni in un caso di mancata istituzione di misure antidumping. Il meccanismo del prezzo minimo all'importazione è uno strumento volto a determinare l'aliquota del dazio sul totale delle esportazioni del paese interessato nei procedimenti in cui la Commissione ritiene che questo tipo di misura sia appropriata alla luce delle circostanze specifiche del caso. Nel caso in esame le misure assumono la forma di dazi ad valorem e lo scopo di un riesame relativo ai nuovi esportatori non è quello di riesaminare la forma delle misure.

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione, del 12 aprile 2022, che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 66).

<sup>(10)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2020/1202 della Commissione, del 14 agosto 2020, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese e dispone la sorveglianza delle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 269 del 17.8.2020, pag. 40).

### 3. RISULTATI DELL'INCHIESTA

#### 3.1. Criteri relativi al «nuovo produttore esportatore»

- (21) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, un nuovo produttore esportatore deve soddisfare i seguenti criteri:
- a) non aver effettuato esportazioni del prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure antidumping sono state istituite;
  - b) non essere collegato agli esportatori o ai produttori della Cina nei confronti dei quali sono state istituite le misure antidumping in vigore; e
  - c) avere effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale oppure aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.
- (22) Dall'inchiesta è emerso che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta iniziale.
- (23) Il richiedente ha dimostrato di non essere collegato ai produttori esportatori cinesi nei confronti dei quali sono state istituite le misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
- (24) Quanto al criterio secondo cui il richiedente aveva iniziato a esportare il prodotto in esame nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha valutato quanto segue. Il richiedente ha effettuato solo un'unica operazione di esportazione di volume limitato durante il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR»); pertanto la Commissione ha esaminato se tale operazione di esportazione potesse essere considerata sufficiente a rispecchiare in maniera accurata il comportamento attuale e futuro delle esportazioni del richiedente. In particolare la Commissione ha ulteriormente analizzato la quota della quantità esportata rispetto al totale della produzione e i prezzi di vendita nell'UE rispetto ai prezzi medi di altri produttori esportatori cinesi che hanno esportato volumi significativi nell'UE durante il PIR.
- (25) Il richiedente ha effettuato una sola vendita di 30 biciclette per bambini, pari all'1 % della sua produzione totale, presso un importatore austriaco. Il prezzo dell'operazione del richiedente a livello cif era del 73 % <sup>(11)</sup> superiore rispetto al prezzo medio di altri produttori esportatori cinesi sul mercato austriaco. Ciò indicava che l'operazione non era stata effettuata a condizioni commerciali normali.
- (26) La Commissione ha contattato l'importatore per ottenere ulteriori informazioni sulla natura dell'operazione e sul valore di rivendita.
- (27) L'importatore austriaco ha inoltre confermato che si trattava soltanto di una transazione di prova (e non di un'operazione commerciale ordinaria), che il prezzo di acquisto era troppo elevato e che, di conseguenza, rivendeva le biciclette ai clienti finali a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.

#### 3.2. Conclusioni

- (28) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l'operazione presentata dal richiedente non costituisca una base sufficientemente rappresentativa e non rispecchiasse in maniera sufficientemente accurata il comportamento attuale e futuro dei suoi prezzi all'esportazione per poter fungere da base per la determinazione di un margine di dumping individuale. In tale contesto è opportuno chiudere l'inchiesta di riesame.

---

<sup>(11)</sup> Confronto tra il prezzo al quale la società ha venduto nell'UE e il prezzo medio all'importazione dalla Cina nello specifico mercato dell'UE nello stesso periodo. Questo confronto è stato effettuato a livello cif, ossia il prezzo al quale le biciclette sono arrivate alla frontiera dell'UE. Considerando il dazio antidumping del 48,5 %, il prezzo era del 99 % più alto.

#### 4. RISCOSSIONE DI DAZI ANTIDUMPING

- (29) Alla luce delle risultanze sopraindicate, la Commissione ha concluso che il riesame relativo alle importazioni di biciclette fabbricate dal richiedente e originarie della Cina dovrebbe essere chiuso. Il dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 dovrebbe applicarsi ai prodotti fabbricati dal richiedente. Di conseguenza è opportuno porre termine alla registrazione delle importazioni del richiedente e riscuotere su tali importazioni, a partire dalla data di apertura del presente riesame, il dazio su scala nazionale applicabile a tutte le altre società (48,5 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379. Ciò non pregiudica la possibilità per gli importatori di chiedere una restituzione a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (30) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

##### *Articolo 1*

1. Il riesame relativo ai «nuovi esportatori» aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 è chiuso.
2. L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 è abrogato.
3. Il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC B999) a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 si applica alle importazioni dei prodotti fabbricati da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd.

##### *Articolo 2*

1. Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358.
2. Il dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è riscosso con effetto dal 3 marzo 2022 sui prodotti registrati a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

##### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2022/2269 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2022

### **sul sostegno dell'Unione all'attuazione di un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 mette in evidenza che l'Unione intensificherà il proprio contributo alla sicurezza collettiva.
- (2) Nella strategia dell'Unione del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni (SALW) dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini», è precisato che l'Unione si avvarrà degli strumenti pertinenti per sostenere la ricerca e lo sviluppo di una tecnologia affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi, atta a rendere sicure le SALW e le relative munizioni e a ridurre il rischio di sviamento. Inoltre, nelle conclusioni sull'adozione di tale strategia, il Consiglio ha rilevato l'evoluzione del contesto di sicurezza, inclusa la minaccia del terrorismo all'interno dell'Unione, e gli sviluppi in materia di progettazione delle SALW e relative tecnologie, che incidono sulla capacità dei governi di far fronte a tale minaccia.
- (3) Nella comunicazione della Commissione del 2018, dal titolo «L'intelligenza artificiale per l'Europa» è precisato che il principio guida di tutto il sostegno alla ricerca collegata all'intelligenza artificiale (IA) sarà lo sviluppo di un'«IA responsabile». È precisato inoltre che, data la facilità con cui l'IA è commercializzata internazionalmente, in tale campo possono essere sostenibili solo soluzioni a livello mondiale, e che l'Unione promuoverà l'uso dell'IA, e delle tecnologie in generale, per contribuire a risolvere le sfide globali, sostenere l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
- (4) In occasione del vertice mondiale del 2019 «AI for Good», il segretario generale delle Nazioni Unite ha osservato che, se vogliamo sfruttare i benefici dell'IA e affrontare i rischi, dobbiamo tutti collaborare — governi, industria, mondo accademico e società civile — per sviluppare quadri e sistemi che favoriscano l'innovazione responsabile.
- (5) L'Unione intende contribuire allo sviluppo di un'«IA responsabile», alla sicurezza collettiva e alla possibilità di beneficiare delle opportunità offerte dall'IA per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché affrontare le sfide che l'IA rappresenta per la pace e la sicurezza.
- (6) L'Unione dovrebbe sostenere l'attuazione di un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. In vista dell'attuazione della «strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea» e tenendo conto della strategia dell'Unione contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» nonché della comunicazione della Commissione dal titolo «L'intelligenza artificiale per l'Europa», l'Unione sostiene l'attuazione di un progetto di promozione dell'innovazione responsabile nell'intelligenza artificiale per la pace e la sicurezza.

2. Le attività di progetto che devono essere sostenute dall'Unione perseguono l'obiettivo specifico di sostenere un maggiore impegno della comunità civile dell'intelligenza artificiale (IA) nell'attenuare i rischi che lo sviamento e l'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA da parte di attori irresponsabili possono comportare per la pace e la sicurezza internazionali:

- generando una maggiore comprensione del modo in cui le decisioni nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione in materia di IA possono incidere sui rischi di sviamento e uso improprio e generare a loro volta rischi o opportunità per la pace e la sicurezza;
- promuovendo processi, metodi e strumenti di innovazione responsabile che possano contribuire a garantire l'applicazione pacifica delle innovazioni civili e la diffusione responsabile delle conoscenze in materia di IA. A tal fine, il progetto sosterrà attività di sviluppo di capacità, di ricerca e di coinvolgimento che: rafforzano la capacità nell'ambito della comunità civile mondiale dell'IA di includere e affrontare i rischi per la pace e la sicurezza derivanti dallo sviamento e dall'uso improprio dell'IA civile da parte di attori irresponsabili mediante processi di innovazione responsabile e rafforzano il collegamento tra gli sforzi di attenuazione dei rischi nell'IA responsabile in ambito civile e quelli già in corso nella comunità del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione a livello intergovernativo.

3. Il progetto e le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono volte a stabilire nuove norme, principi o regolamentazioni, né a intervenire altrimenti in settori di competenza degli Stati membri. L'intenzione è invece di sviluppare sforzi di innovazione civile responsabile al fine di includere i rischi per la pace e la sicurezza derivanti dallo sviamento e dall'uso improprio dell'IA civile da parte di attori irresponsabili e di fornire informazioni sui pertinenti sforzi intergovernativi esistenti.

4. Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell'allegato.

#### *Articolo 2*

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), sostenuto dall'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI).

3. L'UNODA, sostenuto dal SIPRI, svolge le sue funzioni sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tale scopo, quest'ultimo definisce le modalità necessarie con l'UNODA e con il SIPRI.

#### *Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 1 782 285,71 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l'UNODA. Tale accordo di contributo prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di contributo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione di tale accordo.

*Articolo 4*

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni trimestrali congiunte stilate dall'UNODA e dal SIPRI. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di contributo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, la presente decisione cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

---

## ALLEGATO

## DOCUMENTO DI PROGETTO

**Promozione dell'innovazione responsabile nell'IA per la pace e la sicurezza****1. CONTESTO**

I recenti progressi in materia di intelligenza artificiale (IA) hanno sbloccato nuove possibilità per sostenere e promuovere la pace e la sicurezza, ad esempio attraverso miglioramenti tecnologici in settori quali l'allerta rapida di prevenzione dei conflitti e la verifica del controllo degli armamenti e delle esportazioni. D'altro canto, questi progressi hanno aperto la strada a nuovi mezzi per generare o aggravare tensioni, conflitti e insicurezza tra gli Stati e al loro interno. I rischi posti da determinate applicazioni dell'IA, come i sistemi di armi letali autonomi, si sono rivelati una delle principali preoccupazioni per la comunità del controllo degli armamenti. Un rischio che merita maggiore attenzione e nei confronti del quale gli attuali sforzi diplomatici e di controllo degli armamenti potrebbero essere insufficienti è rappresentato dalla diversione e dall'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA da parte di attori irresponsabili, compresi attori non statali malintenzionati, come l'uso improprio di reti generative avversarie (GAN) per produrre «deepfake» per le campagne di disinformazione.

L'IA è una tecnologia abilitante con un grande potenziale di uso generale. La ricerca e l'innovazione in materia di IA sviluppate per applicazioni civili potrebbero essere accessibili e riutilizzate (in modo relativamente semplice) da determinati attori per usi dannosi o destabilizzanti, che potrebbero avere implicazioni per la pace e la sicurezza internazionali. La diversione e l'uso improprio delle tecnologie civili non sono fenomeni nuovi e non riguardano solo l'IA. Nel settore correlato della robotica un esempio recente è rappresentato dalla trasformazione in armi e dall'utilizzo dei droni ad uso ricreativo da parte dell'ISIS/Daesh. Tuttavia, nel caso dell'IA il problema è complicato da molteplici fattori: la natura immateriale e in rapido mutamento degli algoritmi e dei dati dell'IA, che rende difficile controllarne il trasferimento e la proliferazione; il ruolo guida del settore privato nell'ecosistema della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e la conseguente necessità di proteggere gli algoritmi proprietari; la disponibilità globale delle competenze umane e delle risorse materiali in grado di riconvertire le tecnologie dell'IA. Intanto, troppo spesso chi lavora nell'IA nel settore civile non è consapevole delle potenziali implicazioni che la diversione e l'uso improprio del suo lavoro potrebbero avere per la pace e la sicurezza internazionali o è restio a partecipare alle discussioni sui rischi dell'IA in corso negli ambienti del controllo degli armamenti e della non proliferazione.

È necessario sostenere un maggiore impegno della comunità civile dell'IA nella comprensione e nell'attenuazione dei rischi per la pace e la sicurezza associati alla diversione e all'uso improprio della tecnologia civile dell'IA da parte di attori irresponsabili. Per l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) e l'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), tale obiettivo potrebbe essere conseguito attraverso una maggiore promozione dell'innovazione responsabile nella comunità civile mondiale dell'IA. I lavori svolti in passato dal SIPRI e dall'UNODA hanno dimostrato che un'innovazione responsabile, in quanto meccanismo di autogoverno, potrebbe fornire alla comunità civile mondiale dell'IA strumenti e metodi pratici per individuare e contribuire a prevenire e attenuare i rischi che la diversione e l'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA potrebbero comportare per la pace e la sicurezza. I lavori del SIPRI e dell'UNODA hanno inoltre individuato metodologie e diverse iniziative in corso incentrate sul settore civile in materia di IA responsabile che potrebbero essere sviluppate per sensibilizzare la comunità civile dell'IA riguardo alle questioni relative al controllo degli armamenti e alla non proliferazione, ai dibattiti di esperti e alle posizioni degli Stati in materia di sviluppo responsabile, diffusione e utilizzo dell'IA, nonché insegnamenti da trarre dal lavoro di responsabilità del settore della difesa<sup>(1)</sup>. Significativamente, questi lavori precedenti hanno chiaramente individuato nella cooperazione con gli studenti di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), che continuano a impegnarsi nel campo dell'IA in un contesto educativo, un elemento centrale di qualsiasi sforzo efficace di innovazione responsabile.

**2. OBIETTIVI**

Tali progetti mirano a sostenere un maggiore coinvolgimento della comunità civile dell'IA nell'attenuare i rischi che la diversione e l'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA da parte di attori irresponsabili possono comportare per la pace e la sicurezza internazionali. A tal fine essi intendono, in primo luogo, generare una maggiore comprensione del modo in cui le decisioni relative allo sviluppo e alla diffusione della ricerca e dell'innovazione in materia di IA possono incidere sui rischi di diversione e uso improprio, generando a loro volta rischi o opportunità per la pace e la sicurezza e, in secondo luogo, promuovere processi, metodi e strumenti di innovazione responsabili che possano contribuire a garantire l'applicazione pacifica delle innovazioni civili e la diffusione responsabile delle conoscenze in materia di IA. A tale scopo, sostengono attività di sviluppo di capacità, ricerca e dialogo che i) rafforzeranno la capacità all'interno della comunità civile mondiale dell'IA di includere e affrontare i rischi per la pace e la sicurezza derivanti dalla

<sup>(1)</sup> Le metodologie comprendono, ad esempio, le pratiche raccomandate dall'Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici (IEEE) per valutare l'impatto dei sistemi autonomi e intelligenti sul benessere umano (IEEE Std 7010-2020) e l'elenco di valutazione per un'intelligenza artificiale affidabile (ALTAI) del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale. Le iniziative proposte comprendono: l'iniziativa globale dell'IEEE sull'etica dei sistemi autonomi e intelligenti, il partenariato sull'IA e il partenariato globale sull'intelligenza artificiale.

diversione e dall'uso improprio dell'IA civile da parte di attori irresponsabili attraverso processi di innovazione responsabili e ii) potenzieranno il collegamento tra gli sforzi di attenuazione dei rischi nell'IA responsabile in ambito civile e quelli già in corso nella comunità del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione a livello intergovernativo. È importante rilevare che non intendono stabilire nuove norme, principi o regolamenti, né interferire in altro modo in settori di competenza degli Stati. Intendono invece sviluppare sforzi civili in materia di innovazione responsabile per includere i rischi per la pace e la sicurezza derivanti dalla diversione e dall'uso improprio dell'IA civile da parte di attori irresponsabili e offrire opportunità formative sui pertinenti sforzi intergovernativi esistenti.

Per raggiungere la comunità civile dell'IA e avere un impatto efficace su di essa, i progetti adottano un triplice approccio che mira a:

- a) *dialogare con gli educatori* — lavorare con educatori e sviluppatori di curricula universitari selezionati allo sviluppo e alla promozione di materiale didattico che possa essere utilizzato per integrare nella formazione dei futuri operatori del settore dell'IA (ad esempio nei corsi sull'etica e sull'innovazione responsabile in materia di IA) la presa in considerazione dei rischi per la pace e la sicurezza derivanti dalla diversione e dall'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA da parte di attori irresponsabili;
- b) *dialogare con gli studenti* — spiegare a studenti selezionati di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) di tutto il mondo come i rischi per la pace e la sicurezza derivanti dalla diversione e dall'uso improprio dello sviluppo civile dell'IA da parte di attori irresponsabili possono essere individuati, evitati o attenuati nel processo di ricerca e innovazione o attraverso altri processi di governance e
- c) *dialogare con il settore dell'IA* — lavorare con associazioni professionali e organismi di normazione come l'Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici (IEEE) per i) diffondere tra i professionisti tecnici materiale didattico mirato e attività di coinvolgimento, ii) sostenere gli usi positivi dell'IA per la pace e la sicurezza e iii) facilitare il dialogo e la condivisione di informazioni tra esperti del mondo accademico, del settore privato e del governo su come attenuare il rischio di diversione e uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA da parte di attori irresponsabili.

Tale approccio consente ai progetti di raggiungere la comunità dell'IA a tutti i livelli, comprese le generazioni future e non solo gli operatori attuali. Consente inoltre il coinvolgimento trasversale del mondo accademico, dell'industria e di altri settori e sostiene la sostenibilità degli sforzi futuri creando reti che attraversano i confini tra loro.

I progetti mirano inoltre a sfruttare la capacità di mobilitazione e l'esperienza del SIPRI e dell'UNODA per incidere sulla comunità dell'IA a livello mondiale e non solo sui portatori di interessi dell'UE. Il SIPRI e l'UNODA si trovano in una posizione privilegiata per raggiungere gli attori dell'IA provenienti da tutta l'Africa, l'Asia-Pacifico, l'Europa e l'America settentrionale e meridionale e facilitare il dialogo tra loro. Entrambi gli enti hanno inoltre esperienza di lavoro in altri settori scientifici e tecnologici che si trovano ad affrontare sfide analoghe di duplice uso e proliferazione, compresa la biotecnologia. I progetti cercano inoltre di sfruttare le condizioni presenti nell'Unione europea, quali a) l'esistenza di processi multilaterali avanzati in materia di IA responsabile, b) l'elevato livello di coinvolgimento e di competenza in materia di disarmo, controllo degli armamenti e non proliferazione nell'UE, c) la diversità dei legami che le organizzazioni del mondo accademico, della ricerca e del settore privato dell'UE intrattengono con altre regioni, in particolare nel Sud globale, che costituiranno un ulteriore obiettivo importante di coinvolgimento e d) la varietà delle cittadinanze degli studenti, degli educatori e degli ingegneri nelle università, negli istituti di ricerca e nel settore privato.

L'inclusione sarà una considerazione fondamentale per lo svolgimento delle attività dei progetti. Per sostenere efficacemente la comunità dell'IA, i progetti riconoscono che essa è costituita da una gamma diversificata di attori, in particolare che il genere è un fattore di grande rilevanza.

- a) Per questo motivo, la dimensione di genere sarà integrata in linea con le strategie di integrazione della dimensione di genere e di parità di genere a livello del sistema delle Nazioni Unite. La partecipazione delle donne a tutte le attività del progetto sarà incoraggiata e richiesta e
- b) l'inclusione delle persone con disabilità e soluzioni ragionevoli per soddisfare le loro esigenze saranno assicurati durante tutte le fasi del progetto. Saranno pertanto eliminati gli ostacoli alla partecipazione delle persone con disabilità e si provvederà ad adottare misure volte a coinvolgerle e a facilitare la presentazione delle loro opinioni ed esperienze sostanziali.

### 3. PROGETTI

I tre progetti descritti di seguito sono destinati a essere complementari e a sostenersi reciprocamente, con elementi che coprono l'intero arco di 36 mesi.

#### 3.1. Progetto 1 — Produzione di materiale didattico e di sviluppo di capacità per la comunità civile dell'IA

##### 3.1.1. Finalità del progetto

L'obiettivo primario del progetto 1 è fornire le conoscenze e i mezzi affinché gli attori civili dell'IA possano valutare e attenuare i rischi che la diversione e l'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA da parte di attori irresponsabili possono comportare per la pace e la sicurezza internazionali. Il progetto mira a produrre materiale didattico e di sviluppo di capacità che fornirà agli operatori dell'IA di tutte le regioni, di tutti i livelli e di tutti i settori (compresi gli educatori incentrati sull'IA, gli sviluppatori di curricula universitari, gli studenti nei settori STEM e gli ingegneri e i ricercatori in materia di IA nel mondo accademico e nel settore privato) le informazioni e gli strumenti necessari per

- a) comprendere in che modo la ricerca e l'innovazione civili in materia di IA potrebbero essere oggetto di diversione e uso improprio in modi che potrebbero presentare rischi per la pace e la sicurezza internazionali e in che modo le decisioni relative allo sviluppo e alla diffusione della ricerca e dell'innovazione possono aumentare o ridurre il rischio di diversione e uso improprio;
- b) comprendere gli sforzi già intrapresi dalla comunità del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione per attenuare i rischi di diversione e uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili e
- c) praticare un'innovazione responsabile in modo da attenuare il rischio di diversione e uso improprio nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione.

##### 3.1.2. Descrizione del progetto

Questo progetto produrrà tre serie distinte di materiale didattico e di sviluppo di capacità.

- a) *Manuale (1)* — Il manuale rappresenterà una raccolta delle conoscenze di base e dei mezzi che permetteranno agli attori dell'IA di valutare e attenuare, nel processo di ricerca e innovazione, i rischi di diversione e uso improprio della tecnologia civile dell'IA da parte di attori irresponsabili. Discuterà di come e perché le decisioni relative allo sviluppo e alla diffusione della ricerca e dell'innovazione possono incidere sui rischi di diversione e uso improprio e, a loro volta, generare rischi o opportunità per la pace e la sicurezza. Illustrerà inoltre gli obblighi pertinenti previsti dal diritto internazionale e dal controllo delle esportazioni, oltre a considerazioni in materia di sicurezza e protezione in corso di discussione negli ambienti militari e negli ambienti del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione, e presenterà esempi di processi e strumenti per la pratica dell'innovazione responsabile, come metodologie di valutazione dell'impatto tecnologico e modelli di valutazione dei rischi.
- b) *Serie di podcast (~10)* — Questi podcast saranno un mezzo accessibile e coinvolgente grazie al quale gli attori dell'IA potranno capire come e perché i processi di innovazione responsabile in materia di IA possono sostenere la pace e la sicurezza internazionali attraverso l'attenuazione dei rischi derivanti dalla diversione e dall'uso improprio da parte di attori irresponsabili. La serie affronterà temi importanti (ad esempio il modello di diversione e uso improprio della ricerca e dell'innovazione a duplice uso/uso generale, le sfide umanitarie, strategiche e politiche associate al potenziale uso improprio dell'innovazione e della ricerca civili in materia di IA, le sfide che gli ambienti del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione devono affrontare negli sforzi di attenuazione dei rischi, come realizzare un'innovazione responsabile attraverso la valutazione dei rischi, il rispetto delle norme in materia di controllo delle esportazioni, la riduzione del rischio fin dalla progettazione, la pubblicazione responsabile, la conoscenza dei clienti e l'esperienza acquisita tramite esercizi di simulazione) e sarà strutturata intorno a interviste che il gruppo incaricato del progetto condurrà con i rappresentanti delle comunità interessate.
- c) *Serie di blog post (9-10)* — Il team svilupperà una serie di blog post selezionati volta ad accrescere la visibilità degli sforzi intesi ad attraversare i confini tra le comunità di «IA responsabile» incentrate sul settore civile e le comunità del controllo degli armamenti e della non proliferazione. La serie di blog post fornirà una piattaforma per diffondere informazioni, idee e soluzioni riguardanti l'individuazione e la gestione dei rischi associati alla diversione e all'uso improprio dell'IA civile nel processo di ricerca e innovazione. Il blog cercherà di rappresentare la diversità di pensiero e di prospettive presente nel settore dell'IA.

Tale materiale sarà divulgato pubblicamente attraverso i siti web dei soggetti responsabili dell'attuazione, la loro presenza sui social media e la comunicazione diretta con gli enti accademici pertinenti, le associazioni professionali civili dell'IA e altri gruppi appropriati.

### 3.1.3. Risultati attesi del progetto

Il progetto dovrebbe stabilire una nuova serie di materiali attraverso i quali sensibilizzare gli operatori civili dell'IA a) su come la ricerca e l'innovazione civili in materia di IA potrebbero essere oggetto di diversione e uso improprio secondo modalità tali da presentare rischi per la pace e la sicurezza internazionali, b) su come tali rischi sono affrontati dalla comunità del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione e c) su come gli operatori dell'IA potrebbero contribuire ulteriormente all'attenuazione di tali rischi attraverso processi di innovazione responsabili.

Ciò dovrebbe consentire di portare avanti il coinvolgimento del settore civile dell'IA nell'attenuare i rischi che la diversione e l'uso improprio dell'IA civile possono comportare per la pace e la sicurezza internazionali, migliorare la capacità degli operatori tecnici di impegnarsi nei processi pertinenti in materia di disarmo, controllo degli armamenti e non proliferazione e sostenere il coinvolgimento di nuovi pubblici non tradizionalmente inclusi negli sforzi di istruzione in materia di disarmo e non proliferazione.

Il materiale dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione degli altri progetti e servirà da base per le attività in materia di istruzione e sviluppo di capacità nell'ambito del progetto 2, nonché per le attività di dialogo e coinvolgimento nell'ambito del progetto 3. Tali attività dovrebbero a loro volta alimentare la produzione e il perfezionamento del materiale. Questo approccio iterativo dovrebbe contribuire ad affrontare i potenziali ostacoli alla loro promozione, alla loro diffusione e al loro utilizzo all'interno della comunità dell'IA, tra cui le questioni connesse al linguaggio, al contenuto, al contesto e alla disponibilità, che ne comprometterebbero l'impatto a livello globale, in particolare nel Sud globale.

## 3.2. Progetto 2 — Attività in materia di istruzione e sviluppo di capacità per i futuri operatori del settore dell'IA

### 3.2.1. Finalità del progetto

L'obiettivo del progetto 2 è sostenere l'integrazione del problema della diversione e dell'uso improprio della ricerca civile in materia di IA da parte di attori irresponsabili nell'istruzione delle future generazioni di operatori del settore dell'IA. A lungo termine, si garantirà così che gli studenti di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), che determinano il futuro dell'IA, siano consapevoli degli effetti negativi che la diversione e l'uso improprio del loro lavoro da parte di attori irresponsabili potrebbero avere sulla pace e sulla sicurezza internazionali e che dispongano degli strumenti di base necessari per individuare e attenuare tale rischio nel processo di ricerca e innovazione.

Nel quadro del progetto verrà organizzata una serie di seminari in materia di istruzione e sviluppo di capacità con educatori e studenti in collaborazione con università e attori del settore internazionali selezionati. Il progetto mira pertanto a elaborare attività in materia di sviluppo di capacità che gli educatori e gli sviluppatori di curricula universitari potrebbero utilizzare per includere nella formazione dei futuri operatori del settore dell'IA (ad esempio corsi sull'etica e sull'innovazione responsabile in materia di IA) la presa in considerazione dei rischi di diversione e uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA da parte di attori irresponsabili e collegarle al più ampio contesto di pace e sicurezza. Tramite i seminari, il progetto mirerà inoltre a individuare una rete di educatori, sviluppatori di curricula universitari e studenti interessati a sostenere la diffusione e la promozione del materiale didattico del progetto e delle attività di sviluppo di capacità nella comunità dell'istruzione in materia di IA e nella comunità di operatori del settore dell'IA. Questo elemento di creazione di una rete mira a garantire la sostenibilità dei progetti al di là della loro durata immediata e a consentire la creazione di legami più forti a sostegno di un impegno tecnico civile a favore di obiettivi più ampi in materia di pace, sicurezza, disarmo e controllo degli armamenti.

### 3.2.2. Descrizione del progetto

Nel quadro del progetto verrà organizzata una serie di seminari in materia di istruzione e sviluppo di capacità con educatori e studenti di università selezionate di tutto il mondo. I seminari consisteranno in una combinazione di conferenze e attività interattive che offriranno agli educatori e agli studenti l'opportunità di riflettere sui modi in cui la ricerca e l'innovazione civili in materia di IA potrebbero essere oggetto di diversione e uso improprio in forme che potrebbero presentare rischi per la pace e la sicurezza internazionali e sui modi per individuare, prevenire o attenuare tali rischi nel processo di ricerca e innovazione o attraverso altri processi di governance. Tali attività si baseranno su precedenti attività pilota su scala ridotta svolte dall'UNODA, in cui si sono sperimentati metodi per dialogare con gli studenti STEM e sensibilizzarli all'importanza di tenere in considerazione l'impatto più ampio del loro lavoro e di avvalersi di competenze al di fuori del loro settore di specializzazione. In concreto, si tratterà di:

- a) *seminari regionali in materia di sviluppo di capacità per educatori e studenti (4)* — nell'ambito dei seminari regionali si svolgeranno e promuoveranno attività che gli educatori possano utilizzare per sviluppare le capacità degli studenti nei settori STEM in materia di innovazione responsabile dell'IA, con particolare attenzione alle modalità per valutare e attenuare i rischi di diversione e uso improprio della tecnologia civile in materia di IA da parte di attori irresponsabili. Ciascun seminario sarà organizzato con un'università con sede nell'UE e un'università di alto profilo di una diversa

regione del mondo; in tal modo si collegheranno sempre un gruppo diversificato di partecipanti residenti nell'UE e un gruppo diversificato di partecipanti residenti al di fuori dell'UE. I seminari coinvolgeranno America latina e Caraibi, America settentrionale, Africa e Asia-Pacifico. In tal modo potranno partecipare studenti (a livello di master e dottorato) di tutto il mondo, compreso il Sud globale. I seminari si svolgeranno principalmente in inglese, ma, ove possibile, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare ad attività sulla base di altri raggruppamenti linguistici; e

- b) *seminario internazionale sullo sviluppo sostenibile di capacità (1)* — il seminario si baserà sugli insegnamenti tratti dai seminari regionali e faciliterà lo scambio di informazioni ed esperienze tra educatori e studenti selezionati delle università coinvolte nel progetto. Nell'ambito del seminario si esamineranno i modi per perfezionare le attività e gli strumenti elaborati nel corso del progetto e diffonderli al di fuori del gruppo di università partecipanti. Si discuteranno inoltre i modi per sostenere il coinvolgimento degli studenti, una volta entrati nel mondo del lavoro, in un'IA responsabile che affronti i rischi di diversione e uso improprio per la pace e la sicurezza internazionali.

Le reti del SIPRI e dell'UNODA e la loro presenza in Africa, Asia-Pacifico, Europa, America settentrionale e meridionale saranno utilizzate per facilitare e sostenere, se del caso, determinati aspetti delle attività.

### 3.2.3. Risultati attesi del progetto

Il progetto dovrebbe creare modelli di attività di sviluppo di capacità e di coinvolgimento che gli educatori e gli sviluppatori di curricula universitari potrebbero replicare per sensibilizzare i futuri operatori del settore dell'IA ai problemi della diversione e dell'uso improprio dell'IA civile da parte di attori irresponsabili e ai modi in cui possono contribuire ad attenuare tali problemi attraverso processi di innovazione responsabile. Dopo il completamento delle attività del progetto, i partecipanti (educatori ma anche studenti nei settori STEM) dovrebbero essere in grado di utilizzare e promuovere strumenti, metodi e concetti di innovazione responsabile per individuare e attenuare i rischi di diversione e uso improprio nello sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA.

Si prevede inoltre che le attività del progetto portino alla formazione di una rete di educatori, sviluppatori di curricula universitari e studenti che non solo promuoverebbero le attività del progetto nelle comunità educative e professionali in materia di IA (ad esempio durante le conferenze dell'IEEE Computational Intelligence Society), ma potrebbero anche contribuire con capacità tecniche ai processi di governance internazionale a guida statale (ad esempio i processi della convenzione su certe armi convenzionali sulle tecnologie emergenti nel settore dei sistemi di armi letali autonomi).

Il valore a breve e lungo termine di tali attività sarà dimostrato mediante indagini pre- e post-attività.

## 3.3. Progetto 3 — Facilitare lo sviluppo sostenibile, la diffusione e l'impatto a lungo termine dell'innovazione responsabile nel settore dell'IA per la pace e la sicurezza

### 3.3.1. Finalità del progetto

L'obiettivo del progetto 3 è facilitare lo sviluppo sostenibile, la diffusione e l'impatto a lungo termine dell'innovazione responsabile nel settore dell'IA quale mezzo per attenuare i rischi che la diversione e l'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA possono comportare per la pace e la sicurezza. Il progetto intende ottenere tale risultato mediante tavole rotonde con il settore dell'IA, dialoghi multilaterali, l'elaborazione di una relazione pubblica e attività di diffusione mirate. Mira a garantire che il lavoro generato, in particolare le attività in materia di istruzione, sviluppo di capacità e coinvolgimento, raggiunga la comunità dell'IA in generale e incida su di essa, a tutti i livelli (dagli studenti agli ingegneri e altri professionisti dell'IA) e al di là dei confini geografici, settoriali e di altro tipo. Per aumentare la possibilità di produrre un impatto ampio e profondo, è essenziale cooperare con le organizzazioni professionali in questo settore, come l'IEEE, e condurre dialoghi multidimensionali e trasversali nel mondo accademico, nell'industria e in altri settori. Tali sforzi offriranno ai rappresentanti interessati delle diverse comunità dell'IA l'opportunità di assumere la titolarità del problema e di esprimere il proprio punto di vista sul modo in cui gli sforzi di attenuazione dei rischi possono essere realizzati e promossi in modo sostenibile sia all'interno della comunità mondiale dell'IA che tra le sue varie componenti. È inoltre importante per il valore a lungo termine del progetto per gli Stati, le organizzazioni intergovernative e altri soggetti, che gli operatori del settore dell'IA possano imparare da esperti governativi impegnati nell'attenuazione dei rischi nel contesto del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione e dialogare con loro. È inoltre fondamentale per la sostenibilità garantire che le conoscenze generate dalle attività di coinvolgimento siano analizzate, consolidate e diffuse in modo adeguato.

### 3.3.2. Descrizione del progetto

Il progetto si articola in questi filoni principali:

- a) *dialoghi multilaterali su «Innovazione responsabile dell'IA per la pace e la sicurezza» (fino a 9)* — questa serie di riunioni virtuali di dialogo riunirà esperti del mondo accademico, della ricerca, del settore privato ed esperti del controllo tradizionale degli armamenti provenienti dall'UE e da paesi terzi perché discutano dei seguenti elementi:
  - i) le tendenze a livello tecnologico che possono generare rischi di diffusione, diversione e uso improprio con ripercussioni sulla pace e la sicurezza internazionali;
  - ii) i modi per operare nell'attenuazione dei rischi attraverso processi, metodi e mezzi di innovazione responsabile nonché le opportunità e le sfide per il dialogo e la condivisione delle conoscenze tra le comunità dei portatori di interessi, fra cui quelli che operano in altri settori quali quello biologico e quello chimico; e
  - iii) il valore potenziale, lo scopo e il formato di una rete autosufficiente di esperti e attività di dialogo. Il gruppo di esperti si riunirà varie volte all'anno e lavorerà per organizzare due eventi pubblici per la comunità in generale.

Delle nove riunioni virtuali, due dovrebbero essere aperte al pubblico, al fine di facilitare una consultazione più ampia.

- b) *tavole rotonde del settore privato (fino a 6)* — questa serie di tavole rotonde virtuali avvierà un dialogo con gli attori che lavorano su processi di innovazione responsabile dell'IA nel settore privato (ad esempio il partenariato sull'IA) in merito al modo in cui possono contribuire a ridurre al minimo i rischi di diversione e uso improprio delle tecnologie civili dell'IA da parte di attori irresponsabili, e studierà possibili incentivi nello sviluppo del settore privato a tal fine. I temi comprenderanno:
  - i) l'importanza del contesto internazionale in materia di sicurezza e disarmo per il settore privato;
  - ii) il contesto o i contesti giuridici in tutto il mondo nei quali ci si occupa di sviluppo, diffusione e funzionamento dell'IA;
  - iii) come basarsi sui meccanismi di valutazione dei rischi e su altre misure che rientrano o potrebbero essere integrate nei processi di innovazione responsabile e nei programmi di conformità aziendale; e
  - iv) gli insegnamenti da trarre da altri settori, processi e quadri relativi al controllo degli armamenti (ad esempio i settori biologico e chimico).
- c) *relazione sulle prospettive della comunità dell'IA in materia di controllo degli armamenti e attenuazione dei rischi nell'IA, rivolta alle comunità dell'IA e del controllo degli armamenti (1)* — nell'elaborazione di tale relazione si raccoglieranno e consolideranno i risultati e le raccomandazioni del progetto in un unico documento di riferimento destinato sia alla comunità civile dell'IA responsabile che alla comunità del controllo degli armamenti. Nella relazione si esamineranno i modi per individuare, valutare e affrontare i rischi per la pace e la sicurezza internazionali associati alla diversione e all'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA.
- d) *eventi di diffusione mirati alla consultazione e al dialogo con le comunità dell'IA e del controllo degli armamenti (da stabilire)* — il gruppo studierà occasioni di comunicare il lavoro e i relativi risultati nonché formulare raccomandazioni nel corso dell'intero progetto. Il formato degli eventi e il contenuto delle presentazioni saranno adattati alle esigenze dei gruppi destinatari e possono comprendere riunioni del CONOP, dell'Assemblea dell'Alleanza europea per l'IA, del gruppo di esperti governativi sulle tecnologie emergenti nel settore dei sistemi d'arma autonomi letali, del gruppo di lavoro interagenzie sull'IA (IAWG-AI), dell'iniziativa dell'UIT «AI for Good», del dialogo annuale sull'innovazione dell'UNIDIR e dell'Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici. Il gruppo si adopererà inoltre per dialogare a livello bilaterale con i pertinenti portatori di interessi dei governi, del mondo accademico e del settore privato.

### 3.3.3. Risultati attesi del progetto

Il progetto dovrebbe gettare le basi per lo sviluppo sostenibile, la diffusione e l'impatto dell'innovazione responsabile dei processi di IA, affrontando i rischi di diffusione, diversione e uso improprio e le loro implicazioni per la pace e la sicurezza al di là della durata immediata della decisione del Consiglio.

Il dialogo multilaterale dovrebbe fornire un modello per la condivisione delle informazioni e la collaborazione in materia di attenuazione dei rischi non solo all'interno della comunità mondiale dell'IA, ma anche tra la comunità civile dell'IA responsabile e le comunità del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione. Tale modello potrebbe essere utilizzato per familiarizzare i responsabili politici con i principali progressi tecnologici e scientifici pertinenti per l'innovazione responsabile dell'IA e anche per familiarizzare i tecnici con il contesto in cui attualmente operano i responsabili politici. Il progetto dovrebbe facilitare le relazioni e il dialogo sostenibili tra gli attori interessati all'interno di queste diverse comunità e tra di esse. Tali effetti di rete eterogenei dovrebbero consentire un maggiore sviluppo e un'ampia promozione dell'innovazione responsabile dell'IA per la pace e la sicurezza oltre l'orizzonte temporale del progetto.

Il dialogo con il settore privato dovrebbe consentire un coinvolgimento maggiore e più profondo del settore privato dell'IA nell'individuazione, nella prevenzione e nell'attenuazione dei rischi per la pace e la sicurezza derivanti dalla diversione e dall'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA. Il progetto dovrebbe offrire ai principali attori dei processi nel settore privato una maggiore comprensione e titolarità dei problemi che intende affrontare. Inoltre, mira a facilitare l'adozione e l'attuazione (più ampie) di processi, metodi e mezzi di innovazione responsabile nei meccanismi e nelle procedure aziendali di gestione del rischio esistenti.

Il dialogo multilaterale e la tavola rotonda del settore privato dovrebbero inoltre generare conoscenze su una serie di questioni sostanziali, tra cui a) il modo in cui metodi e mezzi di innovazione responsabile possono essere ulteriormente perfezionati e utilizzati per individuare, prevenire e attenuare i rischi derivanti dalla diversione e dall'uso improprio della ricerca e dell'innovazione civili in materia di IA, b) il modo in cui la ricerca e l'innovazione in materia di IA possono essere utilizzate in modo proficuo a sostegno degli obiettivi di pace e sicurezza (ad esempio, applicazioni per l'allerta rapida di prevenzione dei conflitti e l'assistenza umanitaria) e c) i modi per facilitare un maggiore dialogo e una maggiore condivisione di informazioni fra i vari sforzi di attenuazione dei rischi intrapresi nella comunità civile dell'IA responsabile (ossia varie iniziative a guida dell'IEEE) e quelli già in corso nella comunità del disarmo, del controllo degli armamenti e della non proliferazione a livello intergovernativo.

La relazione e le attività di diffusione analizzeranno, consolideranno e diffonderanno le conoscenze generate dai progetti 1, 2 e 3, sostenendo in tal modo la promozione dei risultati e delle raccomandazioni risultanti dalle attività del progetto all'interno della comunità mondiale dell'IA e nell'ambito della comunità politica. Dovrebbero inoltre contribuire a garantire la sostenibilità dell'impatto oltre la durata dei progetti.

#### 4. DURATA

La durata totale stimata di attuazione dei progetti è di 36 mesi.

---

**DECISIONE (PESC) 2022/2270 DEL CONSIGLIO  
del 18 novembre 2022**

**che modifica la decisione (PESC) 2019/2108 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2108 <sup>(1)</sup>, che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di esecuzione di 36 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3.
- (2) Il periodo di attuazione dell'accordo termina il 20 dicembre 2022.
- (3) Il 12 settembre 2022 il segretario esecutivo della Commissione interamericana contro il terrorismo dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS/CICTE), responsabile dell'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2108, ha chiesto una proroga di 14 mesi a costo zero del periodo di attuazione di tale decisione. Tale proroga consente all'OAS/CICTE di eseguire diversi progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2108 la cui esecuzione ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19.
- (4) La proroga del periodo di esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2108 fino al 20 febbraio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
- (5) La decisione (PESC) 2019/2108 deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/2108 è sostituito dal seguente:

- «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 20 febbraio 2024.».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2019/2108 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 123).

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

---

**DECISIONE (UE) 2022/2271 DEL CONSIGLIO****del 18 novembre 2022****che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 <sup>(1)</sup> relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) È opportuno avviare negoziati sin vista della conclusione di un accordo sullo status con la Repubblica d'Albania riguardante le attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica d'Albania.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica d'Albania.

*Articolo 2*

I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

---

**DECISIONE (UE) 2022/2272 DEL CONSIGLIO**  
**del 18 novembre 2022**

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 <sup>(1)</sup> relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo sullo status con la Bosnia-Erzegovina riguardante le attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Bosnia-Erzegovina.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Bosnia-Erzegovina.

*Articolo 2*

I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Fatto a Bruxelles, 18 novembre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

---

**DECISIONE (UE) 2022/2273 DEL CONSIGLIO****del 18 novembre 2022****che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 <sup>(1)</sup> relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo sullo status con il Montenegro riguardante le attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio del Montenegro.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo sullo status tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio del Montenegro.

*Articolo 2*

I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

---

**DECISIONE (UE) 2022/2274 DEL CONSIGLIO****del 18 novembre 2022****che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 <sup>(1)</sup> relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo sullo status con la Repubblica di Serbia riguardante le attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Serbia.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel territorio della Repubblica di Serbia.

*Articolo 2*

I negoziati si svolgono sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione e in consultazione con il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

---

## DECISIONE (PESC) 2022/2275 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2022

**a sostegno dello sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni (AAMVS),  
riconosciuto a livello internazionale, per prevenire la proliferazione illegale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (*Small Arms and Light Weapons – SALW*) e relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW»). La finalità della strategia dell'UE sulle SALW è quella di guidare un'azione europea integrata, collettiva e coordinata onde prevenire e tenere a freno l'acquisizione illegale delle SALW e delle relative munizioni da parte di terroristi, criminali e altri attori non autorizzati e promuovere la rendicontabilità e la responsabilità per quanto riguarda il loro commercio legale.
- (2) La strategia dell'UE sulle SALW rileva che una gestione insoddisfacente delle scorte è un fattore chiave che consente lo sviamento delle armi e delle munizioni dal mercato legale a quelli illeciti. L'Unione e i suoi Stati membri sono impegnati ad aiutare gli altri paesi a migliorare la gestione e la sicurezza delle scorte in loro possesso tramite il potenziamento dei quadri legislativi e amministrativi nazionali e a rafforzare le istituzioni che disciplinano il rifornimento e la gestione leciti delle scorte di SALW.
- (3) L'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (*United Nations Office for Disarmament Affairs – UNODA*) ha sviluppato norme e migliori prassi per la gestione delle armi di piccolo calibro e delle munizioni, in particolare gli orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni (*International Ammunition Technical Guidelines – IATG*) e il compendio di attuazione modulare del controllo delle armi di piccolo calibro (*Modular Small-Arms-control Implementation Compendium – MOSAIC*), precedentemente noti come standard accettati a livello internazionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (*International Small Arms Control Standards – ISACS*). La strategia dell'UE sulle SALW impegna l'Unione a promuovere e attuare le norme e le buone prassi.
- (4) Il 30 giugno 2018 la terza conferenza delle Nazioni Unite (ONU) di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno rinnovato il loro impegno a prevenire e a combattere la diversione delle armi leggere e di piccolo calibro. Gli Stati hanno ribadito l'impegno a raddoppiare gli sforzi su scala nazionale volti a garantire la gestione sicura, protetta ed efficace delle scorte di armi leggere e di piccolo calibro detenute dai governi, in particolare in situazioni di conflitto e post-conflitto. Gli Stati hanno inoltre riconosciuto l'applicazione delle pertinenti norme internazionali nel rafforzamento dell'attuazione del programma d'azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
- (5) Il 24 dicembre 2021 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione 76/233, che ha istituito un gruppo di lavoro aperto (OEWG) incaricato di elaborare una serie di impegni politici nell'ambito di un nuovo quadro globale che colmerà le lacune esistenti nella gestione delle munizioni durante tutto il ciclo di vita. L'«ottava riunione biennale 2022 degli Stati intesa a valutare l'attuazione del programma d'azione dell'ONU» («BMS8») ha preso atto di tale OEWG.
- (6) Nell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile si afferma che la lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, nell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.

- (7) Nell'agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell'ONU ha invitato a contrastare l'eccessiva accumulazione di armi convenzionali e il commercio illegale di armi convenzionali e ha invitato a sostenere l'adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le armi di piccolo calibro. L'Unione ha deciso di sostenere l'azione 22 dell'agenda: «Assicurare le scorte eccessive e in cattivo stato».
- (8) Il 4 dicembre 2017, l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione 72/55 relativa ai problemi derivanti dall'accumulazione di scorte in eccedenza di munizioni convenzionali. Tale risoluzione sostiene iniziative a livello internazionale, regionale e nazionale che fanno luce sul miglioramento della gestione sostenibile delle munizioni, anche attraverso l'attuazione degli IATG.
- (9) Il Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (*Geneva International Centre for Humanitarian Demining – GICHD*) contribuisce allo sviluppo, al riesame e alla promozione delle norme internazionali in materia di lotta contro le mine e, tramite il gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni (*Ammunition Management Advisory Team – AMAT*), allo sviluppo, al riesame e alla diffusione degli IATG. L'AMAT è stato creato a seguito di una iniziativa congiunta tra il GICHD e l'UNODA intesa a rispondere all'urgente necessità di sostenere gli Stati nella gestione sicura, protetta ed efficace delle munizioni, conformemente agli IATG.
- (10) L'Unione ha valutato la possibilità di istituire un sistema, riconosciuto a livello internazionale, per convalidare la politica e la prassi in materia di armi e munizioni a livello di Stato e di utilizzatore finale. La decisione (PESC) 2020/979 del Consiglio <sup>(1)</sup> ha attribuito all'AMAT il progetto di elaborare un AAMVS riconosciuto a livello internazionale per prevenire la proliferazione illegale e le esplosioni accidentali.
- (11) Sebbene esista una varietà di norme, orientamenti e buone prassi internazionali in materia di gestione e sicurezza delle scorte, non esiste attualmente alcuna metodologia riconosciuta a livello internazionale per fornire garanzie sulle capacità di un paese terzo o di un utilizzatore finale di impedire la diversione, di cui all'articolo 11 del trattato sul commercio delle armi, delle loro scorte di armi e munizioni. Una metodologia riconosciuta a livello internazionale per la convalida indipendente della conformità alle norme internazionali in materia di gestione delle armi permetterà di misurare l'impatto dell'assistenza dell'Unione ai paesi terzi in materia di gestione delle scorte di armi e sosterrà inoltre la valutazione del rischio nell'ambito del controllo delle esportazioni di armi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. In vista dell'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW, l'obiettivo della presente decisione è sostenere gli sforzi volti a garantire la gestione sicura e protetta delle SALW e delle munizioni attraverso il miglioramento dei processi decisionali delle parti interessate che operano nel controllo delle esportazioni e nella cooperazione e assistenza internazionali.
2. Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:
  - a) creare un AAMVS operativo; e
  - b) incoraggiare gli sforzi delle organizzazioni regionali e dei relativi Stati membri a sviluppare propri AAMVS.
3. Una descrizione dettagliata del progetto è presentata nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2020/979 del Consiglio, del 7 luglio 2020, a sostegno dello sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni, riconosciuto a livello internazionale, in conformità di norme internazionali aperte (GU L 218 dell'8.7.2020, pag. 1).

2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è svolta dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari («GICHD»), e dalla sua agenzia specializzata, il gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni («AMAT»).

3. Il GICHD e l'AMAT svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR stabilisce le necessarie modalità con il GICHD.

#### *Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione è pari a 1 792 690,84 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo con il GICHD. L'accordo prevede che il GICHD debba assicurare una visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell'accordo.

#### *Articolo 4*

1. L'AR riferisce periodicamente al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive preparate dal GICHD. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 5*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data della conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. BEK

---

## ALLEGATO

## DOCUMENTO DI PROGETTO

**SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CONVALIDA DELLA GESTIONE DI ARMI E MUNIZIONI (AAMVS),  
RICONOSCIUTO A LIVELLO INTERNAZIONALE, PER PREVENIRE LA PROLIFERAZIONE ILLEGALE****1. Contesto**

All'interno della comunità preposta al controllo degli armamenti si registra un crescente consenso in merito al ruolo centrale di una gestione efficace delle scorte nel rafforzamento delle misure di controllo delle esportazioni intese a prevenire la diversione. Nel documento di lavoro elaborato per la settima conferenza degli Stati parte (CSP 7) del trattato sul commercio delle armi (ATT), la presidenza della CSP 7 ha invitato gli Stati parte a prendere in considerazione tutti gli aspetti della gestione delle scorte sia prima dell'autorizzazione all'esportazione che nello stoccaggio sicuro e protetto successivo alla consegna. Inoltre, e in aggiunta allo scambio di informazioni sulle attività illecite (articolo 11, paragrafo 5, e articolo 15, paragrafo 4, dell'ATT), ha incoraggiato gli Stati importatori ed esportatori a concordare condizioni e garanzie specifiche relative alle strutture di stoccaggio, alla marcatura dei beni o ai controlli sugli utilizzatori finali prima dell'esportazione. Infine, quale mezzo per conformarsi all'articolo 13, paragrafo 2, la presidenza della CSP 7 ha proposto che gli Stati parte possano riferire in merito alle misure adottate per rafforzare la sicurezza fisica e la gestione delle scorte come indicazione delle azioni intraprese per prevenire e fronteggiare la diversione<sup>(1)</sup>.

Come descritto nel documento di lavoro della CSP 7, fornire garanzie per quanto riguarda le prassi di gestione delle scorte di un paese terzo continua a rivelarsi problematico. Il campo è tecnico e le informazioni sono trattate come altamente sensibili, il che complica gli sforzi di scambio delle stesse. In molti settori — privati e pubblici — le valutazioni della conformità sono utilizzate per fornire garanzie sull'efficacia, la sicurezza e la protezione di prodotti e servizi. Le valutazioni della conformità forniscono metodi riconosciuti a livello internazionale per determinare se il prodotto o il servizio è conforme alle norme e agli standard accettati. Sebbene esistano vari orientamenti, norme e buone pratiche internazionali in materia di gestione e sicurezza delle scorte, non si ravvisa attualmente una metodologia riconosciuta a livello internazionale per fornire garanzie sulle capacità di un paese terzo o di un utente finale di prevenire la diversione (articolo 11, paragrafo 1, dell'ATT) nelle rispettive scorte di armi e munizioni.

In tale contesto, dal 2020 l'Unione europea (UE) sta valutando la possibilità di istituire un sistema riconosciuto a livello internazionale per la convalida delle politiche e delle prassi in materia di armi e munizioni a livello statale e degli utenti finali. Con l'adozione della decisione (PESC) 2020/979 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/2075 del Consiglio, l'UE ha affidato al gruppo di consulenza per la gestione delle munizioni (AMAT) del Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD) il progetto relativo allo sviluppo di un sistema di convalida della gestione di armi e munizioni (AAMVS), riconosciuto a livello internazionale, per prevenire la proliferazione illegale e le esplosioni accidentali. Si è trattato di un impegno pluriennale, suddiviso in fasi concrete con obiettivi e risultati specifici.

La prima fase (PESC 2020/979) era volta a esaminare la fattibilità della creazione di un sistema di convalida delle prassi di gestione delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni che fosse riconosciuto a livello internazionale. La fattibilità del sistema è stata valutata in relazione a sette categorie: tecnica, politica, giuridica, economica, della sicurezza militare, della sicurezza e protezione della comunità nonché della ragionevolezza del termine. Lo studio ha rilevato che, sebbene non vi fossero "campanelli d'allarme" che impedissero lo sviluppo di tale sistema, la volontà politica delle parti interessate di parteciparvi dipenderebbe in ultima analisi dalla concezione finale. Le parti interessate non hanno quindi potuto impegnarsi fino a quando le questioni relative alla concezione finale del sistema non fossero chiare.

La seconda fase (PESC 2021/2075) era volta a sviluppare lo strumento di valutazione che avrebbe costituito la base del sistema e a definire opzioni adeguate per l'AAMVS. È stato creato uno strumento di autovalutazione e sono state esaminate possibili opzioni per un sistema di convalida. Il progetto si è concluso con un approccio raccomandato per lo sviluppo di un AAMVS operativo.

**Cos'è l'AAMVS?**

Le informazioni sullo stato generale delle prassi in materia di gestione di armi e munizioni interessano molteplici soggetti, sia nazionali che stranieri. Ad esempio, le autorità preposte al controllo delle esportazioni potrebbero rafforzare le rispettive valutazioni dei rischi di diversione effettuate prima dell'autorizzazione di una licenza di esportazione migliorando la loro analisi della fase di stoccaggio successiva alla consegna, mentre la cooperazione internazionale e la fornitura di assistenza potrebbero rispondere meglio alle esigenze emerse dall'analisi delle capacità attuali.

<sup>(1)</sup> Progetto di documento di lavoro del presidente della CSP 7: *Strengthening efforts to eradicate the illicit trade in small arms and light weapons and ensure efficient stockpile management* (Intensificare gli sforzi per sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e garantire una gestione efficiente delle scorte).

L'AAMVS è concepito per facilitare lo scambio di informazioni sulla capacità degli utenti finali di mantenere scorte sicure e protette. A tal fine, esso valuta le capacità strutturali di un sistema di gestione degli utenti finali rispetto alle migliori prassi riconosciute a livello internazionale figuranti negli orientamenti tecnici internazionali sulle munizioni (IATG) e nel compendio di attuazione modulare del controllo delle armi di piccolo calibro (Mosaic).

Al centro dell'AAMVS si trovano gli strumenti messi a punto durante l'attuazione della decisione (PESC) 2021/2075 del Consiglio. Un'autovalutazione standardizzata, uno dei principali risultati sviluppati durante l'attuazione della decisione (PESC) 2021/2075, fornisce una metodologia che analizza la sofisticazione del quadro del sistema di gestione quale definito nelle linee abilitanti in materia di capacità delineate negli IATG 01:35. Tale autovalutazione è accompagnata da un documento destinato a guidare l'interpretazione dei risultati. Lo strumento in quanto tale può fungere da mezzo per lo scambio bilaterale di informazioni sullo stato generale delle prassi in materia di gestione di armi e munizioni da parte delle forze armate.

L'AAMVS diventa un "sistema" quando lo strumento è comunemente utilizzato all'interno di un'intera organizzazione per soddisfare le esigenze comuni. Le organizzazioni composte da Stati membri con requisiti comuni in materia di controllo delle esportazioni, regolamenti sulle importazioni, obiettivi di sviluppo delle capacità o esigenze di monitoraggio dell'attuazione degli strumenti sono i candidati ideali per trarre beneficio dalla creazione di un sistema. In ogni caso, una piattaforma comune facilita ulteriormente lo scambio di informazioni. La valutazione standardizzata potrebbe essere utilizzata per soddisfare le esigenze di più parti interessate. Un'autovalutazione potrebbe essere valida per più anni, consentendo in tal modo di condividere l'analisi già autorizzata con le parti interessate approvate. Ciò potrebbe ridurre l'onere di comunicazione a carico dell'utente finale, rendendo nel contempo più efficiente la capacità dei funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di accedere alle informazioni sulle condizioni di stoccaggio successive alla consegna del potenziale utilizzatore finale importatore durante la fase di pre-autorizzazione.

Esistono diverse opzioni per la creazione di un sistema AAMVS, il che consente a un'organizzazione di adattare il sistema alle proprie esigenze specifiche. Alcune organizzazioni potrebbero trarre beneficio dalla creazione di un sistema di convalida, all'interno del quale un'analisi standardizzata può essere condivisa tra gli utenti autorizzati. Altre organizzazioni potrebbero trovare problematica una convalida e quindi scegliere opzioni meno specifiche per lo scambio di informazioni. Determinare quali caratteristiche siano accettabili per ciascuna organizzazione sarà fondamentale nello sviluppo dei sistemi AAMVS.

Sulla base dei risultati e delle conclusioni di cui sopra, la fase III del progetto si concentrerà sul proseguimento dello sviluppo dell'AAMVS. Sarà adottato un approccio regionale per lo sviluppo dei sistemi di convalida, che ponga l'accento sull'individuazione e lo sfruttamento di strutture e meccanismi organizzativi regionali esistenti per lo scambio di informazioni e lo sviluppo di metodologie e strumenti su misura per la convalida dei sistemi nazionali di gestione delle armi e delle munizioni (anche attraverso la messa a punto di uno strumento di autovalutazione e dei relativi orientamenti per lo svolgimento della valutazione e la relativa interpretazione dei risultati).

## 2. Approccio tecnico

Il progetto intende sviluppare sistemi indipendenti di convalida della gestione di armi e munizioni (AAMVS) all'interno di strutture organizzative regionali esistenti. Ciascun sistema funzionerà in modo indipendente e si baserà sugli strumenti e sugli orientamenti metodologici messi a punto durante l'attuazione della decisione (PESC) 2021/2075 del Consiglio. Lo strumento comprende una metodologia di autovalutazione standardizzata adattata al contesto e alle norme della regione, un processo concordato di convalida o attribuzione di punteggi che possa avvalersi delle competenze presenti nella regione per analizzare i risultati dell'autovalutazione, una piattaforma di scambio delle informazioni per facilitare il trasferimento di determinate informazioni alle autorità richiedenti autorizzate e un quadro di governance ristretto per il mantenimento della sostenibilità del sistema.

Attraverso l'attuazione di questo progetto, si prevede che l'UE progetti, sviluppi, collaudi e metta in atto il primo sistema AAMVS regionale. L'AAMVS dell'UE fungerebbe da piattaforma per consentire agli Stati membri di condividere e consultare, in formato standardizzato, le informazioni sulle prassi in materia di gestione di armi e munizioni sulla base di autovalutazioni effettuate dagli utenti finali nei paesi terzi. L'UE contribuirebbe attivamente alla progettazione di tutte le caratteristiche del sistema, avvalendosi della consulenza, in tutti i settori della progettazione, di una rete di esperti all'interno dell'UE e dei suoi Stati membri. Il GICHD sarà incaricato di agevolare le discussioni con la rete e di attuare la progettazione.

L'AAMVS dell'UE rafforzerebbe la capacità del gruppo "Non proliferazione ed esportazione di armi" (sottogruppo COARM), delle autorità preposte al controllo delle esportazioni degli Stati membri dell'UE e dello strumento europeo per la pace (EPF) di analizzare i rischi di diversione e di esplosione accidentale successivi alla consegna associati ai sistemi di gestione di armi e munizioni di un utilizzatore finale. Tali informazioni sosterranno le valutazioni del rischio di diversione effettuate prima dell'autorizzazione al rilascio delle licenze. L'autovalutazione dell'AAMVS potrebbe inoltre sostenere il gruppo "Non

proliferazione ed esportazione di armi” (sottogruppo CONOP) e i processi di sviluppo delle capacità e di assistenza internazionale degli Stati membri dell'UE fornendo una valutazione standardizzata dell'aderenza del quadro per la gestione di armi e munizioni alle buone pratiche internazionali. Ciò contribuirebbe a individuare le carenze e le esigenze, orientando in tal modo gli sforzi di sviluppo delle capacità verso i settori in cui le risorse si rivelano più necessarie.

Il progetto sensibilizzerà inoltre altre sottoregioni all'AAMVS e ai vantaggi derivanti dallo sviluppo di un approccio standardizzato alla valutazione e allo scambio di informazioni sulle prassi in materia di gestione di armi e munizioni. L'obiettivo di tale sensibilizzazione è incoraggiare altre organizzazioni regionali a sviluppare sistemi AAMVS su misura e sostenere l'uso dello strumento di autovalutazione. Tale sforzo si baserà sulle attività di sensibilizzazione svolte durante l'attuazione delle decisioni (PESC) 2020/979 e (PESC) 2021/2075 del Consiglio. Qualora, nel corso della sensibilizzazione, un'organizzazione regionale chieda sostegno nello sviluppo di un AAMVS, il progetto potrebbe riorientare le risorse a sostegno di tale sforzo.

### 3. Obiettivi generali

L'obiettivo primario del presente progetto è sostenere gli sforzi volti a garantire la gestione in sicurezza delle SALW e relative munizioni migliorando i processi decisionali delle parti interessate che operano nel controllo delle esportazioni e nella cooperazione e nell'assistenza internazionali.

Tale obiettivo sarà raggiunto aumentando la trasparenza delle prassi di gestione delle SALW e relative munizioni attuate dagli utilizzatori finali in un paese terzo. Con una maggiore consapevolezza di tali prassi, le parti interessate saranno in grado di prendere decisioni migliori in merito all'autorizzazione dei trasferimenti e alle iniziative di sviluppo delle capacità.

Per conseguire questa finalità, il progetto si adopererà per conseguire due obiettivi principali:

- 1) creare un sistema AAMVS operativo;
- 2) incoraggiare gli sforzi delle organizzazioni regionali e dei loro Stati membri intesi a sviluppare i propri AAMVS.

### 4. Descrizione delle attività

#### Obiettivo n. 1: creare un sistema AAMVS operativo

##### Anno 1: Consolidare il quadro del sistema AAMVS

ATTIVITÀ	RISULTATI
<p>Istituire una rete di consulenza dell'UE costituita da portatori di interessi in grado di fornire consulenza specialistica su orientamenti sostanziali e operativi relativi alla politica e alle attività dell'UE. I consulenti saranno invitati a fornire un contributo durante la fase di sviluppo dell'AAMVS dell'UE per garantire che il sistema risponda alle finalità dell'UE. La squadra di progetto del GICHD sarà responsabile di metterne in pratica i pareri. Ci si adopererà per organizzare varie riunioni in presenza nel corso dell'anno. Scopo della rete di consulenza è garantire che le parti interessate dell'UE assumano un ruolo guida nella progettazione di un sistema adeguato alle loro esigenze e ai loro processi di lavoro. I consulenti contribuiranno a definire i seguenti aspetti del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— definizione della linea politica per il funzionamento dell'AAMVS e la supervisione e manutenzione del sistema;</li> <li>— revisione degli strumenti di autovalutazione per verificarne l'idoneità e l'adeguatezza alle esigenze;</li> <li>— determinazione delle entità appropriate per effettuare la convalida e la supervisione dell'attuazione dell'AAMVS;</li> <li>— determinazione del tipo di scambio di informazioni da autorizzare sulla piattaforma elettronica e a livello bilaterale.</li> </ul>	<p>Attuazione di strumenti dell'UE adattati ai criteri dell'UE e convalidati dall'UE.</p> <p>Redazione di un documento quadro per il sistema AAMVS dell'UE insieme a una strategia di sviluppo.</p>

<p>Convalidare l'autovalutazione e l'analisi di convalida. Gli strumenti generici di autovalutazione sviluppati durante l'attuazione della decisione PESC 2021/2075 del Consiglio devono essere riesaminati, adattati e convalidati dagli esperti tecnici dell'UE per garantire che rispondano ai requisiti delle parti interessate dell'UE.</p> <p>Effettuare una convalida tecnica degli strumenti di autovalutazione approvati dagli esperti tematici (gestione di armi e munizioni e controllo delle esportazioni).</p> <p>Valutare i requisiti di progettazione web per la creazione della piattaforma per lo scambio di informazioni. Sulla base delle raccomandazioni dei consulenti dell'UE, la valutazione determinerà i requisiti di programmazione per creare la piattaforma web desiderata.</p>	<p>Inclusione di note e corrispondenza tratte dalle comunicazioni con la rete di consulenza dell'UE.</p> <p>Creazione di un piano di sviluppo per una piattaforma web che comprende la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la messa a punto.</p>
---	--

Anno 2: Collaudo di strumenti e sistemi

ATTIVITÀ	RISULTATI
<p>Collaudare gli strumenti di autovalutazione nei paesi terzi. I test riguarderanno tre aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sostegno ai paesi terzi e a tutti i soggetti coinvolti (intermediari, ecc.) nei loro sforzi per completare un'autovalutazione soddisfacente;</li> <li>— valutazione delle difficoltà di attuazione incontrate da tutti i soggetti coinvolti nel completare la valutazione e delle loro preoccupazioni in merito allo scambio di informazioni;</li> <li>— redazione di una relazione di valutazione che metta in evidenza le difficoltà e gli insegnamenti tratti.</li> </ul>	<p>Relazione di valutazione della prova di autovalutazione.</p>
<p>Progettare, collaudare e convalidare la piattaforma web sulla base delle specifiche delineate dalla rete di consulenza dell'UE.</p>	<p>Materiale formativo separato per effettuare l'autovalutazione e la convalida.</p>
<p>Redigere materiali formativi e procedure operative per sostenere gli sforzi finalizzati a completare l'autovalutazione, standardizzare il processo di convalida e indirizzare il meccanismo di supervisione del sistema.</p>	<p>Elaborazione di strategie e procedure operative per la convalida e per il meccanismo di supervisione del sistema.</p>
<p>Redigere documenti strategici per il funzionamento e la supervisione dell'AAMVS.</p>	<p>Una piattaforma web per lo scambio delle informazioni AAMVS.</p>
<p>Aggiornare la rete di consulenti dell'UE riguardo allo stato di attuazione e discutere le sfide e le questioni che si pongono.</p>	<p>Note per i consulenti dell'UE.</p>

## Obiettivo n. 2: incoraggiare altre organizzazioni a sviluppare il proprio AAMVS regionale

Anno 1: Introdurre l'AAMVS presso due organizzazioni regionali; continuare a esaminare i collegamenti con gli strumenti internazionali

ATTIVITÀ	RISULTATI
<p>Condurre attività di sensibilizzazione dirette a due organizzazioni regionali e ai rispettivi Stati membri per promuovere il concetto di AAMVS regionale. Sarà previsto un massimo di tre visite nella regione. La prima riunione con l'organizzazione regionale servirà a incoraggiare lo sviluppo di un AAMVS regionale e, se del caso, ad avviare la pianificazione delle fasi successive. Una seconda riunione includerebbe tutti gli Stati membri dell'UE e fungerebbe da introduzione al sistema e ai suoi benefici. Le riunioni di follow-up dovrebbero incoraggiare e pianificare ulteriormente la creazione di un AAMVS regionale.</p>	<p>Presenza di coscienza, da parte di organizzazioni regionali e dei loro Stati membri, del sistema AAMVS dell'UE e dei vantaggi derivanti dalla creazione di un proprio sistema.</p>
<p>Partecipare alle riunioni degli strumenti regionali e internazionali per il controllo degli armamenti. Vi potrebbe rientrare lo svolgimento di eventi collaterali o altri eventi per promuovere l'AAMVS e lo sviluppo dell'AAMVS dell'UE.</p>	

Anni 2 e 3: Introdurre l'AAMVS in due organizzazioni regionali all'anno; proseguire la promozione a livello internazionale

Nota: negli anni 2 e 3, il piano del progetto presenta una variazione sulla scorta dell'esito degli sforzi dell'anno precedente volti a promuovere l'AAMVS a livello regionale. Il piano originale prevede l'organizzazione di due attività di sensibilizzazione a livello regionale all'anno secondo il formato descritto per l'anno 1. Tuttavia, se un'organizzazione regionale conferma l'interesse ad attuare l'AAMVS, l'AMAT chiede all'UE l'autorizzazione a riorientare alcune delle risorse per sviluppare l'AAMVS nella regione che richiede il sistema. Ciò comporterebbe una diminuzione del numero di organizzazioni regionali coinvolte ogni anno, ma potrebbe comportare un aumento del numero di Stati che utilizzano il quadro AAMVS e ne beneficiano.

### 5. Agenzia incaricata dell'attuazione tecnica

Il Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD) guiderà l'attuazione del progetto tramite la sua agenzia specializzata AMAT. In particolare, l'AMAT guiderà la gestione e l'attuazione di tutte le attività del progetto e sarà responsabile del bilancio e della rendicontazione. Analogamente, la squadra AMAT era responsabile della gestione e dell'attuazione delle azioni ai sensi delle decisioni del Consiglio (PESC) 2020/979 e (PESC) 2021/2075.

L'AMAT intende coinvolgere consulenti esperti per sostenere diversi aspetti del progetto. In particolare, saranno assunti esperti nei settori dello sviluppo di siti internet, della valutazione della conformità e della gestione delle SALW per sostenere l'attuazione dei vari aspetti del progetto. I consulenti saranno selezionati mediante una procedura di assunzione autorizzata.

### 6. Pertinenza

Il progetto, compresi i relativi obiettivi, attività e risultati, è in linea con molteplici strategie e accordi politici dell'Unione europea.

Strategia 2018 dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni (strategia sulle SALW)

La strategia 2018 dell'UE sulle SALW mira a "guidare un'azione europea integrata, collettiva e coordinata onde prevenire e tenere a freno l'acquisizione illegale delle SALW e delle relative munizioni... e promuovere la rendicontabilità e la responsabilità per quanto riguarda il loro commercio legale" <sup>(2)</sup>. La strategia 2018 sulle SALW prevede azioni specifiche in materia di gestione delle scorte e impegna l'UE a sostenere la cooperazione e l'assistenza per l'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite (UNPOA), compresa la gestione delle scorte, nonché a promuovere e attuare standard e buone pratiche per il trattamento delle armi leggere (ISACS [ora Mosaic]) e delle munizioni (IATG).

Un AAMVS dell'UE contribuirebbe agli sforzi dell'Unione per attuare la strategia 2018 sulle SALW:

- Obiettivo dichiarato dell'AAMVS sono la prevenzione della diversione e la promozione della responsabilità nell'ambito del commercio legale di SALW. L'AAMVS dell'UE può sostenere le valutazioni del rischio di diversione effettuate prima dell'autorizzazione delle licenze di esportazione.
- L'AAMVS dell'UE può sostenere la cooperazione e l'assistenza nel settore della gestione delle scorte individuando le carenze del sistema di gestione e fungendo da strumento di monitoraggio per seguire i cambiamenti o i miglioramenti nella pratica.
- La metodologia di autovalutazione promuove l'attuazione di Mosaic e degli IATG quali standard sulla cui base misurare la valutazione della conformità.

Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco

Il piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco, volto a contrastare il traffico illecito all'interno dell'UE e dei partner dell'Europa sudorientale (Balcini occidentali, Repubblica di Moldova e Ucraina), riconosce la necessità di aumentare la sicurezza delle scorte nell'Europa sudorientale e sostiene la regione dei Balcini occidentali <sup>(3)</sup>. La tabella di marcia prevede anche l'aumento della sicurezza della gestione delle scorte, progressi normativi e il monitoraggio della debita conformità <sup>(4)</sup>. Inoltre, l'azione 4.2 richiede di incoraggiare una migliore gestione delle scorte nella regione del Sahel.

Pur non prevedendo un approccio regionale, l'AAMVS dell'UE può sostenere gli sforzi volti a individuare le carenze strutturali nelle pratiche di gestione delle scorte di un utente finale. La metodologia dell'autovalutazione è particolarmente adatta per individuare le carenze delle normative di sicurezza.

Posizione comune dell'UE del 2008 sulle esportazioni di armi (posizione comune dell'UE) e manuale volontario per l'uso della posizione comune <sup>(5)</sup>

La posizione comune dell'UE contiene otto criteri che delineano quattro serie di rischi che gli Stati membri sono tenuti a considerare come motivi per negare una licenza di esportazione e quattro serie di fattori di cui gli Stati devono tenere conto nel valutare una domanda di licenza di esportazione. Il criterio 7 fa riferimento all'"esistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari siano sviate all'interno del paese acquirente o riesportate a condizioni non ammissibili" come fattore che l'esportatore dovrebbe prendere in considerazione. La posizione comune aggiunge che l'esportatore, nel valutare il rischio di diversione, dovrebbe prendere in considerazione la "capacità del paese destinatario di esercitare un efficace controllo delle esportazioni".

Il manuale per l'uso della posizione comune dell'UE, che fornisce ulteriori istruzioni, non vincolanti, sulle modalità di attuazione delle disposizioni di tale documento, invita gli esportatori a valutare se nel paese destinatario a) "la gestione e la sicurezza delle scorte" "rispondono a standard sufficienti" (compresi Mosaic e IATG), e b) se siano "noti casi legati alla dispersione delle scorte" <sup>(6)</sup>.

<sup>(2)</sup> Consiglio dell'Unione europea, Conclusioni del Consiglio sull'adozione di una strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, Bruxelles, 19 novembre 2018, 13581/18, <<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13581-2018-INIT/it/pdf>>.

<sup>(3)</sup> Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco (nota 30).

<sup>(4)</sup> Cfr. l'obiettivo 7 della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW)/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcini occidentali entro il 2024, Londra, 10 luglio 2018, <<https://www.seesac.org/f/docs/publications-salw-control-roadmap/Regional-Roadmap-for-a-sustainable-solution-to-the.pdf>>.

<sup>(5)</sup> Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (nota 7).

<sup>(6)</sup> Consiglio dell'Unione europea, Manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio), pag. 129.

Il manuale per l'uso fa riferimento all'importanza di un'efficace sicurezza e gestione delle scorte non solo in relazione all'attuazione del criterio 7 e alla valutazione del rischio di diversione, ma anche in relazione all'applicazione dei criteri 1 e 2 della posizione comune dell'UE, che riguardano rispettivamente il rispetto degli obblighi internazionali e il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. In particolare, il manuale ritiene che l'osservanza degli standard previsti dal programma di azione delle Nazioni Unite, compresi quelli relativi alla gestione delle scorte, sia pertinente per valutare il rispetto degli obblighi internazionali di cui al criterio 1 da parte dei destinatari (7). Il manuale fa inoltre riferimento alla presenza di "procedure adeguate per la gestione e la sicurezza delle scorte, anche per le armi e munizioni in eccedenza" e alla presenza di problemi di "furto o dispersione delle scorte" nel paese dell'utilizzatore finale dichiarato, quali elementi da prendere in considerazione per valutare la presenza di un rischio che le armi esportate possano essere utilizzate in violazione dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario di cui al criterio 2 (8).

La posizione comune dell'UE e il manuale per l'uso forniscono inoltre orientamenti pertinenti per lo scambio di informazioni, componente importante dell'AAMVS. L'articolo 4 della posizione comune dell'UE prevede che gli Stati membri si scambino informazioni sui rifiuti di licenze di esportazione e che si consultino quando valutano l'approvazione di una licenza "sostanzialmente identica" a una precedentemente negata da un altro Stato membro. Tale disposizione è ulteriormente rafforzata dall'articolo 7 della posizione comune dell'UE, che impone agli Stati membri di "rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza" nel settore dei controlli sulle esportazioni di armi mediante lo "scambio delle pertinenti informazioni" non solo sui rifiuti ma anche sulle politiche in materia di esportazione di armi. Il manuale per l'uso incoraggia gli Stati membri a condividere informazioni nell'ambito del gruppo "Non proliferazione ed esportazione di armi" (COARM) e anche tramite "il sistema online del COARM o, se si ritiene opportuna la classificazione "Restricted", mediante messaggi COREU". Lo scambio di informazioni dovrebbe riguardare anche le informazioni che possono essere utili ad altri Stati membri per prevenire il rischio di diversione (9).

La posizione comune dell'UE stabilisce chiari collegamenti tra la politica consolidata e l'AAMVS. Il collegamento è stato stabilito nella decisione (PESC) 2020/979 del Consiglio e l'AAMVS dell'UE è stato specificamente concepito per sostenere l'applicazione, da parte delle autorità preposte al controllo delle esportazioni, del criterio 7 della posizione comune dell'UE fungendo da strumento tecnico in grado di fornire un'analisi delle misure di sicurezza e di protezione attuate da un potenziale Stato importatore. La metodologia utilizzata è coerente con l'indicazione del manuale per l'uso di valutare lo standard alla luce delle buone pratiche esistenti accettate a livello internazionale. L'articolo 4 della posizione comune fornisce inoltre una giustificazione politica alla componente "scambio di informazioni" dell'AAMVS dell'UE.

*Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni*

La decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni (10), include due "elementi facoltativi" che devono essere presi in considerazione dagli Stati e che sono direttamente pertinenti per l'AAMVS: c) consentire la verifica in loco successiva alla spedizione da parte dello Stato membro esportatore; d) fornire garanzie circa la capacità dell'utente finale di gestire armi e munizioni in condizioni di sicurezza, compresa la sua capacità di gestire in modo sicuro le scorte in cui saranno immagazzinate le merci.

L'AAMVS può includere una metodologia di verifica successiva alla consegna a sostegno della verifica in loco delle dichiarazioni presentate nell'autovalutazione. Ciò fornirebbe un livello di garanzia ancora più elevato.

(7) Consiglio dell'Unione europea, Manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio), pag. 24.

(8) Consiglio dell'Unione europea, Manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio), pag. 58.

(9) Consiglio dell'Unione europea, Manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (modificata dalla decisione (PESC) 2019/1560 del Consiglio), pag. 159.

(10) Decisione (PESC) 2021/38 del Consiglio, del 15 gennaio 2021, che definisce un approccio comune sugli elementi dei certificati di utente finale nel contesto dell'esportazione di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, (GU L14, 18.1.2021, pag. 4.), <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0038&from=it>>.

## **7. Strategia di comunicazione e visibilità**

L'AMAT avrà l'obbligo di adottare tutte le misure appropriate per pubblicizzare che questo progetto è stato finanziato dall'UE, in linea con gli Obblighi delle comunicazioni e visibilità delle azioni esterne dell'UE 2018, pubblicati dalla Commissione europea. Il sostegno dell'Unione sarà inoltre citato anche negli inviti e in altri documenti condivisi con i partecipanti ai vari eventi. L'AMAT garantirà che l'UE sia rappresentata, ove possibile, in occasione di eventi sostenuti a titolo della presente decisione.

In particolare, l'UE sarà citata come leader del progetto in tutti gli eventi regionali e internazionali in cui viene presentato l'AAMVS. L'AAMVS dell'UE potrebbe costituire un'eccellente motivazione per altre organizzazioni regionali e pertanto incoraggerà e sosterrà gli sforzi dell'Unione volti a promuovere lo strumento in diversi contesti di controllo degli armamenti. I rappresentanti dell'UE saranno invitati a formulare osservazioni e il logo dell'UE comparirà nelle presentazioni e negli annunci pubblicitari.

---

**DECISIONE (PESC) 2022/2276 DEL CONSIGLIO****del 18 novembre 2022****che modifica la decisione (PESC) 2019/2009 a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2009 <sup>(1)</sup>.
- (2) La decisione (PESC) 2019/2009 prevede un periodo di 36 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
- (3) L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha chiesto una proroga di 13 mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2019/2009 fino al 23 gennaio 2024 in considerazione del ritardo nell'attuazione delle attività del progetto di cui alla decisione (PESC) 2019/2009 dovuto all'impatto della pandemia di COVID-19 e alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (4) Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2009 fino al 23 gennaio 2024 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.
- (5) È opportuno accettare la richiesta di proroga modificando di conseguenza l'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2019/2009 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 23 gennaio 2024.».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2019/2009 del Consiglio, del 2 dicembre 2019, a sostegno degli sforzi dell'Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l'OSCE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 42).

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2277 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 novembre 2022**

**relativa all'accettazione di una richiesta, presentata dalla Repubblica italiana a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione**

[notificata con il numero C(2022) 8068]

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 luglio 2022 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> alla galleria di Miglionico, sulla linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella. Alla richiesta della Commissione di informazioni complementari dell'8 agosto 2022 è stata data risposta il 16 agosto 2022. Tale passaggio ha reso completa la richiesta. La richiesta è stata presentata sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.
- (2) La galleria, a binario singolo, è già esistente e misura 6,6 km. I lavori di costruzione sulla linea Ferrandina Matera – La Martella sono stati parzialmente eseguiti, ma non completati, tra il 1984 e il 2000 sulla base di norme nazionali. La linea non è mai entrata in servizio, in quanto i lavori di costruzione non sono stati ultimati a causa della mancanza di fondi. Dopo molti ritardi è stata avviata la procedura di gara per il completamento, l'ammodernamento e l'apertura della linea Ferrandina – Matera La Martella, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2022 («progetto»). Per il completamento, l'ammodernamento e l'apertura della galleria di Miglionico è prevista l'attuazione di tutte le disposizioni applicabili della specifica tecnica di interoperabilità (STI) di cui al regolamento (UE) n. 1303/2014 ad eccezione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), del relativo allegato, secondo cui almeno ogni 1 000 metri devono esservi uscite di emergenza laterali e/o verticali verso la superficie; il punto alternativo 4.2.1.5.2, lettera b), punto (2), non può trovare applicazione in quanto si tratta di una galleria a una canna.
- (3) Come misura alternativa, il progetto prevede la realizzazione di un accesso a un'area di sicurezza attraverso un'uscita di emergenza verticale in superficie che dista 3,895 km dall'entrata della galleria di Miglionico, per l'evacuazione dei passeggeri e l'accesso dei veicoli di soccorso. La misura proposta risponde all'obbligo, stabilito dal decreto ministeriale italiano 28 ottobre 2005, «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» <sup>(3)</sup>, di realizzazione di un'uscita di emergenza ogni 4 km circa per le gallerie di lunghezza superiore a 5 km. Il gestore dell'infrastruttura italiano ha

<sup>(1)</sup> GUL 138 del 26.5.2016, pag. 44.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).

<sup>(3)</sup> Il decreto ministeriale italiano 28 ottobre 2005, «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie», è in fase di revisione a seguito di una valutazione negativa in base alla procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

effettuato un'analisi dei rischi specifica e dettagliata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione (\*) che ha dimostrato che in questo caso tutti i rischi individuati sono inferiori al livello di inaccettabilità, e ha concluso pertanto che la sicurezza della galleria è considerata accettabile e che, con la misura di attenuazione in vigore, la non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 non comprometterebbe la sicurezza della galleria.

- (4) Un mancato accoglimento della richiesta presentata dalla Repubblica italiana comprometterebbe la redditività economica del progetto. Secondo le informazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura italiano, il costo totale dell'attuale progetto ammonta a 315,49 milioni di EUR; il costo dei lavori supplementari per ottenere la conformità al punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 è stato quantificato in 165 milioni di EUR, di cui 137 milioni di EUR per l'esecuzione dei lavori e il resto per studi e supporto. In questo modo il costo di investimento del progetto aumenterebbe di oltre il 50 %, attestandosi a 500 milioni di EUR. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione (°), per l'analisi della redditività economica, effettuata dal gestore dell'infrastruttura italiano e trasmessa alla Commissione, si è tenuto conto delle entrate di esercizio derivanti dall'attuazione anticipata resa possibile dalla non applicazione e della redditività economica a più lungo termine del progetto nell'ambito del sistema ferroviario nazionale ed europeo. In base alle informazioni che sono state fornite, la linea non rientrerebbe nella rete globale TEN-T e servirebbe principalmente per funzioni di trasporto locale per collegare la città di Matera alla rete ferroviaria principale italiana. In caso di accettazione della richiesta di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014, il progetto dovrebbe produrre benefici per la comunità superiori alle risorse utilizzate. In caso di respingimento della richiesta, invece, il progetto non produrrà benefici superiori ai costi.
- (5) Per tali motivi, le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono essere considerate soddisfatte.
- (6) La non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 dovrebbe essere consentita fino al prossimo ammodernamento o alla prossima riqualificazione della galleria.
- (7) In attesa dell'applicazione della deroga, le ipotesi o considerazioni su cui si basa l'analisi dei rischi di cui al considerando 3 possono cambiare. È pertanto opportuno chiedere in tale caso alla Repubblica italiana di informare tempestivamente la Commissione in merito a siffatti cambiamenti e a qualsiasi altra eventuale misura di attenuazione da adottarsi.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La richiesta della Repubblica italiana di non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 alla galleria di Miglionico è accettata fino al prossimo ammodernamento o alla prossima riqualificazione della galleria, a condizione che sia applicata la misura alternativa proposta dalla Repubblica italiana.

La Repubblica italiana è tenuta a informare tempestivamente la Commissione qualora disponga di informazioni che possano ragionevolmente mettere in dubbio la constatazione che la non applicazione del punto 4.2.1.5.2, lettera b), punto (1), dell'allegato del regolamento (UE) n. 1303/2014 non compromette la sicurezza della galleria di Miglionico.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).

(°) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/424 della Commissione, del 19 marzo 2020, relativo alla presentazione di informazioni alla Commissione in merito alla non applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità in conformità della direttiva (UE) 2016/797 (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 20).

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022

*Per la Commissione*  
Adina VĂLEAN  
*Membro della Commissione*

---

**DECISIONE (UE) 2022/2278 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**dell'8 novembre 2022**  
**relativa all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche per il 2023 (BCE/2022/40)**

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2015/43) <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito gli «Stati membri dell'area dell'euro»).
- (2) I 19 Stati membri dell'area dell'euro e la Croazia, che adotterà l'euro come moneta unica dal 1° gennaio 2023, hanno presentato alla BCE le rispettive richieste di approvazione del volume delle monete metalliche da emettere nel 2023, accompagnate da note esplicative sulla metodologia di previsione. Taluni Stati membri hanno anche fornito informazioni supplementari relative alle monete metalliche destinate alla circolazione, ove tali informazioni siano disponibili e considerate importanti dagli Stati membri interessati a supporto della richiesta di approvazione.
- (3) Poiché il diritto degli Stati membri dell'area dell'euro di emettere monete metalliche in euro è soggetto all'approvazione del volume di emissione da parte della BCE, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), i volumi approvati dalla BCE non possono essere superati dagli Stati membri senza la previa approvazione di quest'ultima.
- (4) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), poiché non è necessaria alcuna modifica del volume di emissione delle monete metalliche richiesto, il Comitato esecutivo ha il potere di adottare la presente decisione relativa alle richieste di approvazione annuali del volume di emissione delle monete metalliche per il 2023 presentate dagli Stati membri dell'area dell'euro e dalla Croazia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della decisione (UE) n. 2015/2332 (BCE/2015/43).

*Articolo 2*

**Approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro per il 2023**

Con la presente decisione la BCE approva il volume di monete metalliche in euro da emettere nel 2023 da parte degli Stati membri dell'area dell'euro, conformemente alla seguente tabella:

---

<sup>(1)</sup> GU L 328, del 12.12.2015, pag. 123.

(milioni di EUR)

	Volume di emissione delle monete metalliche in euro approvato per il 2023		
	Monete metalliche destinate alla circolazione	Monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)	Volume di emissione delle monete metalliche
Belgio	38,00	0,40	38,40
Germania	427,00	206,00	633,00
Estonia	15,30	0,29	15,59
Irlanda	32,60	0,50	33,10
Grecia	125,50	0,62	126,12
Spagna	303,00	40,00	343,00
Francia	284,00	55,00	339,00
Croazia	316,34	0,43	316,77
Italia	257,00	4,55	261,55
Cipro	6,00	0,01	6,01
Lettonia	10,00	0,20	10,20
Lituania	12,00	0,41	12,41
Lussemburgo	13,20	0,26	13,46
Malta	8,00	0,50	8,50
Paesi Bassi	49,00	1,00	50,00
Austria	81,00	175,51	256,51
Portogallo	71,50	2,00	73,50
Slovenia	25,50	1,50	27,00
Slovacchia	16,00	2,00	18,00
Finlandia	10,00	5,00	15,00
<b>Totale</b>	<b>2 100,94</b>	<b>496,18</b>	<b>2 597,12</b>

*Articolo 3***Efficacia**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

*Articolo 4***Destinatari**

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro e la Croazia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 novembre 2022

*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT